ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 22

Norme di inquadramento nei nuovi ruoli

Il collocamento del personale dei ruoli organici e di quello previsto dal precedente articolo 21 nei ruoli di cui alle tabelle I, II, V, VI, VIII, X e XI, e' effettuato con l'attribuzione della qualifica cui e' annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data, di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo di appartenenza, con la conservazione della anzianita' di carriera e di qualifica acquisite. In ciascuna qualifica attribuita, l'ordine di successione e' determinato dall'anzianita' posseduta, e dalla posizione acquisita nella qualifica di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale proveniente da ruoli diversi si osservano, ai fini di cui al precedente comma, i criteri stabiliti dal secondo comma, dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Qualora la posizione acquisita nel rispettivo ruolo di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata determinata in applicazione degli articoli 74, 78 ed 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, oppure degli articoli 361, 362 e 363 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, l'ordine di collocamento nella qualifica di cui al primo comma e' stabilito tenendo conto della natura dell'avanzamento e della data in cui sono stati indetti i concorsi e gli esami per conseguire l'avanzamento stesso. Nel caso di identita' della natura dell'avanzamento e di contemporaneita' dei bandi di concorso o di esame, sara' tenuto conto delle votazioni riportate dagli interessati nelle prove di esame.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-22-norme-di-inquadramento-nei-nuovi-ruoli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it